

## Diffamazione a mezzo stampa: fattispecie e disciplina

Giovanni Catalisano\*

**Sommario:** 1. Soggetto attivo e passivo – 2. Consumazione del reato – 3. Indice soggettivo – 4. La diffamazione a formazione progressiva – 5. Modalità di contestazione del reato di diffamazione – 6. Circostanze aggravanti – 7. Cause di esclusione del reato – 8. L'*exceptio veritatis* – 9. La provocazione – 10. Conclusioni.

### **1. Soggetto attivo e passivo.**

Il soggetto attivo del reato di diffamazione a mezzo stampa può essere chiunque non essendo richiesti particolari requisiti.

È sufficiente che l'individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione a mezzo stampa dipenda da riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto, quale che sia la ragione della notorietà<sup>1</sup>.

L'individuazione di una persona fisica quale destinataria della lesione della reputazione non pone particolari problemi come invece è accaduto per le persone giuridiche che ormai vengono ritenute possibili soggetti passivi del reato in oggetto. Anche agli enti collettivi in quanto tali, cioè come titolari dell'onore sociale, può riconoscersi la legittimazione all'esercizio del diritto di querela nonché alla costituzione di parte civile nel conseguente procedimento, allorché si accerti in concreto

---

<sup>1</sup> Cass., sez. V, 7 dicembre 1999, m. 215476. Vedi anche: C. Foladore, *Diffamazione a mezzo stampa: individuazione della persona offesa e limiti di impugnazione della parte civile*, in *CP*, 2002, p. 3028; P. Rivello, *L'individuazione della persona offesa nel reato di diffamazione*, in *Diritto penale e processuale*, 1999, p. 883.

il carattere diffusivo dell'offesa, siccome direttamente incidente sulla considerazione esterna che l'ente gode nella collettività<sup>2</sup>. Dall'art. 2 Cost. si ricava il riconoscimento della tutela della reputazione dei gruppi intermedi tra l'individuo e lo Stato, in quanto a questi fa capo un complesso di individui interessati alla tutela della loro personalità, ed i loro diritti inviolabili sono tutelati anche nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la loro personalità<sup>3</sup>.

La lesione della reputazione di una persona fisica non è un fatto su cui concettualmente sono sorti dubbi di ammissibilità, ma, al contrario, per le persone giuridiche e per le associazioni non riconosciute la strada non è stata priva di ostacoli.

La dottrina è stata di duplice avviso, da una parte chi opta per la soluzione negativa dall'altra chi ritiene che si possa ben considerare lesa la reputazione di una persona giuridica. In verità, i problemi erano, e per alcuni lo sono tuttora, legati al fatto che ci si trova di fronte ad un reato costruito e modellato sull'assunto che il soggetto passivo fosse sempre una persona fisica. Anche i termini linguistici usati dal legislatore, nonché la giurisprudenza un po' varia, hanno contribuito a complicare il quadro concettuale. Come è noto si discute di diffamazione nell'ambito dei "Delitti contro l'onore" dove per onore si intende un insieme di qualità intrinseche della persona umana.

Queste considerazioni trasferite sul piano delle persone giuridiche provocano un arresto concettuale di difficile superamento, non si può affermare seriamente che la lesione della reputazione di una persona giuridica sia da ascrivere all'ambito di operatività della vecchia concezione dei Delitti contro l'onore, piuttosto si dovrebbe optare per un cambiamento di termini che possa eliminare un paradosso concettuale la cui sopravvivenza non sembra giustificata da serie ragioni. Su tale aspetto si è già discusso.

Pertanto, sono prive di ogni giustificazione valida sia la tesi che mira ad escludere *a priori* le persone giuridiche dalla disciplina contenuta nel Titolo XII del Libro II c.p. sia l'opinione che le persone giuridiche non abbiano la capacità di sentirsi offese da un attacco all'onore, perché esse sono esplicitamente confutate dall'art. 595, u. c. c.p.<sup>4</sup>.

La querela rappresenta lo strumento attraverso cui il soggetto passivo può far valer le proprie ragioni, trattandosi di un reato perseguibile a querela di parte. L'individuazione del soggetto passivo della diffamazione a mezzo stampa, che incide sulla legittimazione attiva al diritto di querela, deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta: natura e portata dell'offesa; circostanze narrate, oggettive e soggettive; riferimenti personali e temporali, e simili. Questi elementi, e tutti gli altri che la vicenda offre, debbono essere complessivamente valutati, di guisa che possa ricavarsi,

---

<sup>2</sup> Cass. 26.10.2001, n. 1188.

<sup>3</sup> M. Polvani, *La diffamazione a mezzo stampa*, Cedam, Padova, 1998, p. 37; G. Vassalli, *Libertà di stampa e tutela dell'onore*, in *AP*, 1967, p. 19. Vedi, anche, per la completezza dei temi trattati: F. Verri e V. Cardone, *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, Giuffrè, Milano, 2007.

<sup>4</sup> M. Spasari, *Diffamazione e ingiuria*, (voce) in *Enciclopedia del diritto*, op. cit, p. 483.

con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso, sia in via processuale, sia come fatto preprocessuale, cioè come piena e immediata consapevolezza che chiunque abbia avuto, leggendo l'articolo, dell'identità del destinatario<sup>5</sup>.

Condizione essenziale per attribuire ad una offesa rilevanza giuridica penale è la individuazione dell'effettivo destinatario della stessa. Nel delitto di diffamazione a mezzo stampa, l'individuazione del soggetto passivo, in mancanza di una indicazione specifica, ovvero di riferimenti inequivoci a circostanze e fatti di notoria conoscenza, la cui attribuzione è rivolta ad un soggetto indubbiamente individuabile, deve dedursi dalla stessa prospettazione dell'offesa<sup>6</sup>. Più precisamente si afferma che la diffamazione a mezzo stampa di una persona può ritenersi sussistente anche se il suo nome non è esplicitamente menzionato nell'articolo. La sua individuazione si verifica, in assenza di un esplicito e nominativo richiamo, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati, complessivamente, di guisa che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso<sup>7</sup>.

## 2. Consumazione del reato.

La diffamazione, ovvero la lesione dell'altrui reputazione si manifesta quando in assenza dell'offeso, si offende la reputazione altrui in presenza di più persone. Il primo requisito della diffamazione è, dunque, costituito non tanto dall'assenza del soggetto passivo quanto dalla impossibilità che egli percepisca direttamente l'offesa<sup>8</sup>.

Il momento consumativo del reato di diffamazione, poiché si tratta di un reato di evento, è individuato nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione diffamatoria. Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una notizia immessa sui cc. dd. *media* la diffusione della stessa deve presumersi fino a prova del contrario<sup>9</sup>. Vige, pertanto, una presunzione di conoscibilità della notizia che difficilmente potrà essere vinta se si pone mente al fatto che l'immissione di una notizia anche in uno solo dei tradizionali canali (cartacei, radiofonici, televisivi e telematici) rende di per sé già idoneo l'atto a provocare la lesione della reputazione. Ad eccezione del mezzo cartaceo, che

---

<sup>5</sup> Cass. Sez. V, 01.10.98.

<sup>6</sup> Cassazione penale, sez. V, 26 ottobre 2001, n. 1188

<sup>7</sup> Cass. sez. III civile, 06.08.2007, n. 17180, tratta da [www.legge-e-giustizia.it](http://www.legge-e-giustizia.it)

<sup>8</sup> M. Spasari, *Diffamazione e ingiuria*, (voce) in *Enciclopedia del diritto*, op. cit., p. 485.

<sup>9</sup> Vedi riferimenti in Cass. penale, sez. V, 21.06.2006 n. 25875. Vedi anche: T. Padovani, *Il momento consumativo dei reati commessi col mezzo della stampa*, in *RIDPP*, 1971, p. 800.

potrebbe non essere distribuito e che potrebbe generare delle eventuali perplessità sull'avvenuta consumazione del reato, non appare che per gli altri canali di informazione si possa sostenere il reale utilizzo di una prova contraria, sarà, semmai, onere dell'imputato dare la prova che alla stampa non è poi seguita la diffusione della pubblicazione, pur dovendosi considerare che già con la consegna delle c.d. copie di legge alla Prefettura ed alla procura della Repubblica il reato è consumato, perché tale momento costituisce di per sé pubblicazione in senso tecnico dello stampato e realizza la sua prima diffusione<sup>10</sup>.

Ai fini della configurazione della diffamazione è necessario, inoltre, il requisito della pluralità delle persone alle quali la comunicazione lesiva dell'altrui reputazione viene rivolta: se l'agente rendesse consapevole del fatto offensivo soltanto una persona non si avrebbe diffamazione per mancanza di una nota essenziale del reato<sup>11</sup>.

È giurisprudenza costante che la comunicazione con più persone, ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, si realizza anche quando la notizia offensiva venga comunicata ad una sola persona perché sia comunicata anche ad altra. Più precisamente si è affermato che sussiste il requisito in esame non solo quando l'agente prenda direttamente contatti con una pluralità di soggetti, ma anche quando egli comunichi ad una persona una notizia destinata, nelle sue intenzioni, ad essere riferita ad almeno un'altra persona, che ne abbia poi conoscenza<sup>12</sup>.

Perché si abbia il requisito della comunicazione con più persone è necessario, inoltre, che il fatto lesivo dell'altrui reputazione venga partecipato ad almeno due persone estranee alla commissione del delitto, perché è evidente che gli eventuali partecipi che concorrono nell'offesa alla reputazione non sono destinatari della comunicazione lesiva di questa<sup>13</sup>.

Per completezza è opportuno precisare che, qualunque sia il numero delle persone con le quali si entra in comunicazione il delitto rimane unico per la irrilevanza del numero superiore a due. Ma se il diffamatore ripete le sue comunicazioni offensive a diverse persone, a due almeno a ciascuna ripresa, in distinti contesti di azione, cioè ad intervalli di tempo più o meno lunghi, si ha il delitto continuato allorché i fatti siano commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Se poi ogni comunicazione offensiva è fatta a più persone, ma senza unificazione teleologica tra le varie comunicazioni, si ha concorso omogeneo di reati; se, invece, ogni comunicazione è fatta ad una sola persona, si ha una pluralità di atti che non costituiscono diffamazione<sup>14</sup>.

---

<sup>10</sup> M. Polvani, *La diffamazione a mezzo stampa*, Cedam, Padova, 1998, p. 61.

<sup>11</sup> M. Spasari, *Diffamazione e ingiuria*, (voce) in *Enciclopedia del diritto*, op. cit., p. 486.

<sup>12</sup> Vedi riferimento in Cassazione penale, sez. V, 16 giugno 2004, n. 31728.

<sup>13</sup> M. Spasari, *Diffamazione e ingiuria*, (voce) in *Enciclopedia del diritto*, op. cit., p. 486.

<sup>14</sup> M. Spasari, *Diffamazione e ingiuria*, (voce) in *Enciclopedia del diritto*, op. cit., p. 486.

### 3. Indice soggettivo.

Superata l'antica concezione psicologica che richiedeva l'*animus diffamandi* per la configurabilità del dolo nel delitto di diffamazione, oggi è indiscusso che i delitti contro l'onore ed in particolare la diffamazione, non richiedono un dolo intenzionale, essendo sufficiente il dolo generico<sup>15</sup>, consistente nella consapevolezza dell'attitudine offensiva della condotta<sup>16</sup>.

Se ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di diffamazione, è sufficiente il solo dolo generico e, cioè, la consapevolezza di ledere l'onore o la reputazione di un altro soggetto, quando il carattere diffamatorio delle espressioni rivolte, assuma una consistenza offensiva intrinseca, essa non può sfuggire all'agente, il quale, anzi, le ha usate proprio per dare maggiore efficacia al suo *dictum*, per cui nessuna particolare indagine sulla ricorrenza, o meno, dell'elemento psicologico del reato si presenta necessaria<sup>17</sup>, non essendo necessario il c.d. *animus iniurandi o diffamandi*<sup>18</sup>.

Può anche trattarsi di un dolo eventuale, purché il soggetto agente si rappresenti il fatto che le sue parole vanno ad assumere un significato offensivo, in quanto appariranno destinate ad aggredire la reputazione altrui<sup>19</sup>. Tuttavia, non è sufficiente l'astratta idoneità delle parole ad offendere, ma è necessario che esse siano a ciò destinate, in quanto adoperate nel loro significato offensivo, tale destinazione va individuata con riferimento al significato sociale oggettivo, che vengono ad assumere le parole, senza alcun riferimento alle intenzioni dell'agente<sup>20</sup>.

La questione sul significato linguistico che le parole possiedono, ha spinto la giurisprudenza ad enunciare un vasto catalogo in cui termini apparentemente offensivi sono stati ritenuti non diffamatori, ciò che appare emergere è la necessità ineludibile che venga effettuato sempre un bilanciamento anche in materia di parole astrattamente offensive, perché non sempre ciò che ad un primo esame può apparire lesivo della reputazione altrui è stato ritenuto penalmente rilevante, anche se non è necessario che tra l'intenzione o lo scopo dell'agente e la valenza offensiva delle parole usate vi sia perfetta coincidenza, in quanto, è sufficiente che egli adoperi consapevolmente parole socialmente interpretabili come offensive<sup>21</sup>.

Al contrario, nel caso di espressioni che possiedono un carattere diffamatorio intrinseco, che non può sfuggire all'agente, non occorrono particolari indagini sulla presenza del dolo<sup>22</sup>.

---

<sup>15</sup> Cass. sez. V, 15.10.1987, n. 178532.

<sup>16</sup> Cass. penale, sez. V, 07.03.2006, n. 16323.

<sup>17</sup> Cassazione penale, sez. V, 01 ottobre 2001, n. 41133.

<sup>18</sup> Cassazione penale, sez. V, 07 marzo 2006, n. 16323.

<sup>19</sup> Cass. penale, sez. V, 18.02.2002, n. 10135.

<sup>20</sup> Cass. penale, sez. V, 16.12.1998, n. 935.

<sup>21</sup> Cass. penale, sez. V, 16.12.1998, n. 935.

<sup>22</sup> Cass. penale, sez. V, 05.04.2000, n. 5941.

È stato rilevato che la contrazione dei contenuti del dolo impressa dalla giurisprudenza, l'utilizzato criterio probatorio del c.d. *dolus in re ipsa*, e la ritenuta sufficienza del dolo eventuale, spesso congiuntamente impiegati, spogliano l'elemento psicologico della diffamazione di qualsiasi utile funzione all'interno della fattispecie<sup>23</sup>.

#### **4. La diffamazione a formazione progressiva.**

Un caso del tutto particolare è rappresentato dalla diffamazione a formazione progressiva. Sono opportune alcune precisazioni.

Il criterio discrezionale tra diffamazione a mezzo stampa "classica" e la diffamazione a mezzo stampa "a formazione progressiva" è rappresentato dalla presenza in quest'ultima del nesso teleologico che lega le notizie ed il profilo temporale.

In questa forma di diffamazione il profilo temporale assume una connotazione particolare, poiché, le notizie si collocano all'interno di un obiettivo che l'autore della notizia si pone, che si concretizza nella diffamazione realizzata attraverso un vero e proprio progetto diffamatorio che va tenuto distinto dalla c.d. "campagna diffamatoria" che si realizza quando l'autore pubblica una serie di notizie che sono diffamatorie ed inserite in vero e proprio attacco al soggetto passivo, in questo caso non si tratta, pertanto, di un caso isolato, o di notizie che, singolarmente lette, non hanno autonoma valenza lesiva.

Il nesso teleologico va individuato nel confronto tra le notizie ed il profilo temporale. Se si ipotizza che il giornalista scriva più articoli all'interno di un progetto diffamatorio e che gli stessi vengano pubblicati in tempi separati, se dalla lettura complessiva degli articoli emerge proprio la realizzazione del progetto diffamatorio, non ci si troverà di fronte alla classica ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, la cui realizzazione è immediata nel momento in cui l'espressione diffamatoria viene percepita dai terzi, ma davanti a quella che viene definita diffamazione a formazione progressiva. Ciò che, pertanto, distingue le due forme di diffamazione è la presenza, nella diffamazione a formazione progressiva, di un nesso teleologico che lega le notizie ed il profilo temporale in cui avviene la loro pubblicazione.

È opportuno precisare che la presenza di tale nesso non comporta la trasformazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa da reato a dolo generico in reato a dolo specifico, poiché il progetto diffamatorio va legato al profilo temporale: il giornalista adotta tale tecnica in modo da legare temporalmente le varie notizie che lette separatamente non avrebbero il significato che, al

---

<sup>23</sup> G. Corrias Lucente, *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, Cedam, Padova, 2000, p. 44.

contrario, assumono quando, scaduto il tempo, emerge il reale significato di ciò che il giornalista ha comunicato.

Pertanto, se il messaggio denigratorio risulta intelligibile solo all'esito di una serie di articoli, è in questo momento che sorgono le condizioni per la formulazione dell'istanza punitiva e non quando il disegno diffamatorio era in itinere. Dunque, in presenza di una diffamazione a formazione progressiva, il termine per proporre querela comincia a decorrere dal momento in cui il denigrato può avere ed ha cognizione dell'offesa, a nulla rilevando che ciò derivi dal coordinamento dell'ultima espressione denigratoria con le precedenti che, prese di per sé, ben potrebbero risultare neutre<sup>24</sup>.

## **5. Modalità di contestazione del reato di diffamazione.**

È stato anticipato che il soggetto passivo del reato *de quo* può presentare querela per la difesa della propria reputazione.

Ai fini della ritualità della contestazione della diffamazione a mezzo stampa, è sufficiente che la condotta sia individuata mediante la data dell'articolo incriminato, da ritenersi richiamato in ogni sua parte, compreso il titolo nonché mediante la testata del periodico ed il riferimento ad alcuni passi rappresentativi, in guisa da assicurare il contraddittorio e il diritto di difesa dell'imputato. Non è necessario, quindi, che, nell'imputazione, sia trascritto integralmente l'articolo, con il titolo, né che ne sia riportato il rilievo grafico e fotografico, né che vengano riprodotte testualmente le espressioni e tutte le modalità dell'aggressione<sup>25</sup>.

Non compete al querelante dare una qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli limitarsi ad esporre lo stesso nella sua materialità, atteso che il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialità, spettando al giudice e non al privato attribuire a esso la qualificazione giuridica, in ordine alla eventuale sussistenza di un determinato tipo di reato e alle conseguenze che ne derivano<sup>26</sup>.

## **6. Circostanze aggravanti.**

---

<sup>24</sup> Cassazione penale, sez. V, 19 dicembre 2005, n. 5944.

<sup>25</sup> Cassazione penale, sez. V, 12 maggio 1999, n. 12028.

<sup>26</sup> Cfr. Cass. Sez. VI, 11.5.2000.

Accanto al reato di diffamazione sono poste tre eventuali circostanze aggravanti: l'attribuzione di un fatto determinato; l'uso del mezzo della stampa; l'offesa recata ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, ovvero alle autorità costituite in collegio.

Ai fini del presente lavoro saranno sufficienti brevi cenni, salvo approfondire in altre sedi i temi di maggiore competenza.

Per la sussistenza dell'aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato è sufficiente che l'episodio riferito venga specificato nelle sue linee essenziali, di modo che risulti maggiormente credibile e che le espressioni adoperate evocino alla comprensione del destinatario della comunicazione azioni concrete e dalla chiara valenza negativa<sup>27</sup>.

Correttamente viene ritenuta l'aggravante dell'offesa recata con il mezzo della stampa in presenza di tutte le riproduzioni meccaniche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione, ciò è previsto dall'art. 1 della L. 47/1948. La giurisprudenza ha ritenuto che tale aggravante è presente nei casi in cui la condotta diffamatoria si è sostanziata nell'affissione sulla pubblica via di manifesti di contenuto lesivo della reputazione della persona offesa realizzati con la tecnica del fotomontaggio e riprodotti mediante fotocopiatrice<sup>28</sup>. Tale indirizzo è pienamente condivisibile, anche in considerazione del maggior danno che deriva dall'elevata incisività della condotta diffamatoria a ragione della forte capacità diffusiva del mezzo adoperato<sup>29</sup>.

Per la nozione di stampa occorre rifarsi all'art. 1 della L. 08.02.1948 n. 47, per il quale sono considerate stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione, siano esse periodiche o meno, autorizzate o clandestine<sup>30</sup>.

Ciò vale tanto per la diffamazione commessa col mezzo della stampa *strictu sensu* intesa, quanto per la diffamazione commessa con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, cioè *in primis* con radio o televisione, poi con canti o discorsi in luogo pubblico, lancio di cartellini in luoghi di assembramento, nonché circolari dirette a numerose persone indeterminate, quanto, infine, per la diffamazione recata in atto pubblico<sup>31</sup>.

---

<sup>27</sup> Cass. 12.05.1999, n. 7599.

<sup>28</sup> Vedi Cass. 04.02.1998, n. 3312, in *Guida al diritto*, 1998, 16, 139.

<sup>29</sup> M. Polyani, *La diffamazione a mezzo stampa*, Cedam, Padova, 1998, 69; AA.VV., *La diffamazione a mezzo stampa tra dubbi, proposte legislative ed evoluzione della giurisprudenza*, in *Diritto e giustizia*, 1, 2004, p. 48 e ss.

<sup>30</sup> M. Spasari, *Diffamazione e ingiuria*, (voce) in *Enciclopedia del diritto*, op. cit., p. 488; E. Musco, voce *Stampa* (dir.pen.), in *Enc.dir.*, Vol. XLIII, Giuffrè, Milano, 1990, p. 633 e ss.; A. Nappi, voce *Ingiuria e diffamazione*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVII, Roma, 1989, p. 1 e ss.

<sup>31</sup> Vedi Cass. pen., sez. I, 29.12.1977 in *Giurisprudenza Penale*, 1978, II, p.144.; Cass. pen., sez. VI, 15.11.1976, in *Giurisprudenza Penale*, 1977, II, p. 322; P. Siracusano, *Ingiuria e diffamazione*, (voce) in *Digesto, Discipline penalistiche*, op. cit., p. 43; R. Pannain, *La responsabilità penale per i reati commessi col mezzo della stampa*, in *AP*,

Sull'offesa recata ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, ovvero alle autorità costituite in collegio, è sufficiente osservare come sia necessario che l'offesa sia diretta ad un organo inteso nella sua collegialità, o, più precisamente, nella integrità della sua composizione, mediante la quale esso normalmente funziona<sup>32</sup>. In ogni caso, la diffamazione nei confronti di un collegio giurisdizionale non esclude la contestuale diffamazione di uno o più componenti di esso<sup>33</sup>.

## 7. Cause di esclusione del reato.

Le cause di esclusione del reato su cui occorre soffermarsi sono l'esercizio del diritto e l'adempimento del dovere.

La causa di giustificazione *ex art. 51 c.p.* dell'esercizio di un diritto, pur potendo concernere anche altre eterogenee situazioni poste in evidenza dalla prassi giurisprudenziale, costituisce, ormai indiscutibilmente, in primo luogo il punto di riferimento sistematico-codicistico dei diritti di cronaca e di critica<sup>34</sup>. L'offesa alla reputazione altrui è penalmente irrilevante quando si agisce nell'esercizio legittimo del diritto di cronaca o di critica, in presenza dei requisiti di verità del fatto narrato, dell'interesse pubblico e della contenenza espressiva<sup>35</sup>.

Partendo dal presupposto che l'esimente dell'esercizio del diritto prevista dall'art. 51 c.p. ricorre ogni qualvolta si agisce nell'ambito di un diritto soggettivo nascente direttamente da una norma di legge o da altra fonte<sup>36</sup>, si afferma che in tema di diffamazione, occorre premettere che l'esercizio di un diritto scrimina se il fatto offensivo è vero. Quando viene attribuito un reato, ciò che scrimina non è soltanto la verità dell'incolpazione, *sub specie di nomen iuris* del fatto, ma anche la verità del solo dato oggettivo (ad es. possesso della refurtiva) che è rappresentativo, di per sé, secondo la diligenza dell'uomo medio, del corrispondente reato. La verità del fatto, in tal senso intesa, deve essere apprezzata, nella serietà della prospettazione e ai fini dell'accertamento del dolo e dell'esimente, con riferimento al momento in cui viene posto in essere l'atto diffamatorio e alle

---

1958, I, p. 210.

<sup>32</sup> Vedi: Cass. 02.04.1986, in *Cassazione penale*, 1987, 1523.

<sup>33</sup> Cass. 14.01.1999, n. 334.

<sup>34</sup> P. Siracusano, *Ingiuria e diffamazione*, (voce) in *Digesto*, Discipline penalistiche, op. cit., p. 44; A. Lanzi, *La scriminante dell'art. 51 c.p. e le libertà costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1983; F. Mantovani, voce *Esercizio del diritto* (dir.pen.), in *Enc.dir.*, Vol. XV, Giuffrè, Milano, Giuffrè, 1966, p. 627 e ss.; D. Pulitanò, voce *Esercizio di un diritto e adempimento di un dovere*, in *Digesto discipline penalistiche*, Vol. IV, Torino, 1990, p. 320 e ss.

<sup>35</sup> G. Amato, *L'esercizio di un diritto legittimo esclude la configurabilità del reato*, in *Guida al Diritto*, 1998, 10, p. 67.

<sup>36</sup> Cfr. Cass., Sez. 3<sup>a</sup>, 8 novembre 1966.

circostanze e ai comportamenti che, in quel tempo, fanno ritenere fondata la propalazione. Il *post factum*, in quanto estraneo alla verità del momento, ed il successivo accertamento giudiziale dell'infondatezza dell'accusa, basata su elementi non conosciuti o non conoscibili al tempo della propalazione, non possono avere incidenza giuridica per escludere la causa di giustificazione<sup>37</sup>.

Al fine dell'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca o di critica, il limite della continenza espositiva postula, secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, non soltanto che il fatto divulgato sia vero, ma anche che la cronaca non vada al di là di quanto è strettamente necessario per l'appagamento del pubblico interesse all'informazione e che la critica non trasmodi in attacco personale consapevolmente lesivo della sfera privata altrui, senza alcuna finalità di pubblico interesse<sup>38</sup>.

Sul presupposto ineludibile della corrispondenza al vero del fatto oggettivamente diffamatorio divulgato, e dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, stesso, la continenza, in concreto, viene poi colta, dal giudice di legittimità, nella moderazione, proporzione e misura del *dictum*, con l'ulteriore precisazione che il concetto non va però inteso in senso assoluto, sicché non possono ritenersi vietati coloriture o toni aspri e polemici rientranti nel costume e termini oggettivamente offensivi che non abbiano equivalenti e non siano sovrabbondanti ai fini del concetto da esprimere o della descrizione del fatto assoggettato a critica<sup>39</sup>.

Per l'applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto è necessaria non solo la verità oggettiva del fatto, ma anche la correttezza formale dell'esposizione dello stesso (c.d. continenza)<sup>40</sup>.

In merito all'adempimento di un dovere<sup>41</sup> si afferma che esso ricorre nel caso di espressioni diffamatorie contenute in rapporti di polizia, in relazioni di periti e consulenti tecnici, di sindaci di società e curatori fallimentari, nelle dichiarazioni di testimoni e nelle decisioni dell'autorità giudiziaria, sempre che le espressioni diffamatorie siano inerenti al *thema decidendum* e rispondano ad una realtà di fatto, vera o supposta<sup>42</sup>.

Perché sia configurabile l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca, è necessario che il giornalista usi legittimamente le fonti informative mediante l'esame, il controllo e la verifica dei fatti che ne costituiscono il contenuto, offrendo la prova della cura e della cautela da lui poste negli accertamenti svolti per vincere ogni dubbio e incertezza prospettabili in ordine alla verità

---

<sup>37</sup> Cass., Sez. 5<sup>a</sup>, Sentenza n. 11401 del 1995.

<sup>38</sup> Cass. Sez. V, 6.2.1981 n. 5385. Vedi anche: R. Martinelli, *Fra il diritto di critica e la diffamazione. L'attacco personale non è scriminato*, in *Diritto e Giurisprudenza*, 2006, 34, p. 57.

<sup>39</sup> Cass. Sez. V, 3.5.1985 n. 8581; Cass. Sez. V, 23.4.1986 n. 10151.

<sup>40</sup> Vedi per es. Cass. 4 aprile 1997, n. 6041; 7 ottobre 1997, n. 9743; 9 aprile 1998, n. 3679; 24 gennaio 2000, n. 747; G. Amato, *Basta evitare azzardate congetture personali per invocare l'esimente del diritto di cronaca*, in *Guida al Diritto*, 2001, 12, p. 96.

<sup>41</sup> Vedi: F. Verri e V. Cardone, *diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, II ed., Milano, Giuffrè, 2007, p. 35-37.

<sup>42</sup> F.M. Iacoviello, *Art. 595 del Codice penale* (commento), in G. Lattanzi, E. Lupo (a cura di), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, X, Giuffrè, Milano, 2000, p. 420.

sostanziale dei fatti<sup>43</sup>. In particolare, si ritiene che ai fini dell'effetto giustificante dell'esercizio del diritto di cronaca, in tema di reato di diffamazione col mezzo della stampa, per stabilire se siano stati osservati i limiti di tale diritto, bisogna avere riguardo alla verità, quale risulta al momento in cui la notizia viene diffusa e non già a quanto venga successivamente accertato. Pertanto, l'eventuale discrepanza tra i fatti narrati e quelli effettivamente accaduti non esclude che possa essere invocato l'esercizio del diritto di cronaca, anche sotto il profilo della putatività, quando l'agente, pur avendo assolto tutti gli oneri connessi all'obbligo di un adeguato controllo delle notizie che intende diffondere, si trovi ad avere una percezione difettosa o erronea della realtà<sup>44</sup>. E naturalmente la valutazione della completezza dell'accertamento e dei margini di scusabilità dell'errore del giornalista è affidata alla cognizione esclusiva dei giudici del merito<sup>45</sup>.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente<sup>46</sup>.

Sicché le valutazioni del giudice del merito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili (difetto della giustificazione esterna) ovvero applichino scorrettamente tali criteri (difetto della giustificazione interna). La stessa individuazione del contesto comunicativo che contribuisce a definire il significato di un documento o di un'affermazione o di un qualsiasi messaggio, invero, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, che è propria del giudizio di merito. E, quando l'interpretazione del significato di un testo o di un qualsiasi fatto comunicativo è sorretta da un'adeguata motivazione essa è incensurabile nel giudizio di legittimità<sup>47</sup>.

## **8. L'*exceptio veritatis*.**

L'art. 5 D.l. 14.09.1944 n. 288 ha reintrodotto nel sistema le norme sulla *exceptio veritatis* abrogate dal Codice Rocco.

L'art. 596 c.p. rappresenta un chiaro caso di rilettura della disposizione in chiave costituzionale, considerato che l'entrata in vigore della Costituzione ha modificato il senso e la

---

<sup>43</sup> Cass., sez. I, 14 dicembre 1993, m. 196413, Cass., sez. V, 23 aprile 1992, m. 190990.

<sup>44</sup> Cass., sez. V, 13 maggio 1987, m. 176303.

<sup>45</sup> Cassazione penale, sez. V, 22 maggio 2000, n. 8894.

<sup>46</sup> Cass., sez. II, 21 dicembre 1993, m. 196955.

<sup>47</sup> Cass., sez. V, 11 febbraio 1997, m. 207862.

portata della disposizione in esame è opportuno rifarsi al significato originario e poi al significato costituzionalmente corretto.

L'art. 596 c.p. del 1930 prevede che il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Tale impostazione non poteva ritenersi in linea con la Costituzione del 1948. Ormai si ritiene che qualora venga esercitato il diritto di cronaca, la verità della notizia può sempre essere oggetto di prova ai fini dell'accertamento della sussistenza del menzionato diritto, quale presupposto per la verifica dell'operatività dell'effetto scriminante. L'ordinamento giuridico, attraverso gli artt. 21 Cost. e 51 c.p., riconosce al soggetto interessato la facoltà di dimostrare il legittimo esercizio del diritto stesso, fornendo la prova della corrispondenza al vero della narrazione. In tal caso non entrano in discussione la disciplina ed il regime dell'*exceptio veritatis* ed i limiti sostanziali e processuali della medesima, la cui ipotesi normativa può trovare applicazione solo quando non sia evocabile il diritto di cronaca per difetto dei connotati di continenza<sup>48</sup>.

A ciò si aggiunga che l'*exceptio veritatis* riveste ormai un significato marginale nell'ambito della diffamazione a mezzo stampa. Deve infatti ritenersi che, dopo il riconoscimento della libertà di manifestazione del pensiero effettuata dall'art. 21 Cost. e dopo i risultati interpretativi cui sono giunti, su tale norma, dottrina e giurisprudenza, il meccanismo delineato dall'art. 596 c.p. sia per lo più superato. Infatti la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca si sovrappone in buona parte con quello dell'*exceptio veritatis*, e senz'altro, per il loro interesse sociale, legittima la pubblicazione delle notizie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche ed alle vicende processuali penali, cui si riferiscono i numeri 1 e 2 dell'art. 596, 3 c. c.p.<sup>49</sup>

Per quanto concerne la disciplina concreta dell'istituto se ne deduce che la verità dell'addebito apparentemente lesivo dell'onore altrui non lascia sussistere alcun residuo di responsabilità nemmeno extrapenale perché il fatto viene a risultare fondamentalmente conforme all'Ordinamento. Sotto un profilo più strettamente penalistico, appare evidente che il dolo debba investire anche il requisito della falsità dell'addebito, per cui l'errore su questa circostanza giova all'agente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 59 c.p., forse più propriamente ancora, ai sensi dell'art. 47 c.p., ed il dubbio probatorio sia sulla verità oggettiva del fatto attribuito sia sulla conoscenza che l'imputato abbia avuto o non della falsità del medesimo viene regolato dalla massima *in dubio pro reo*<sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup> Vedi: Cass. 13.02.1985, in *Cassazione penale*, 1986, 1540.

<sup>49</sup> Vedi: Polvani, *La diffamazione a mezzo stampa*, op. cit., p. 85, F. Verri e V. Cardone *Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno*, op. cit., p. 51; M. Boscarelli, *Diritto di cronaca, diritto di critica e d'exceptio veritatis in tema di diffamazione mediante la stampa*, in AP, 1955, p. 33.

<sup>50</sup> M. Spasari, *Diffamazione e ingiuria*, (voce) in *Enciclopedia del diritto*, op. cit., p. 492.

## 9. La provocazione.

Secondo l'art 599 c.p. non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso.

Requisiti della provocazione la presenza di un fatto ingiusto altrui e l'immediatezza della risposta. Tuttavia il concetto di immediatezza, ai fini della predetta esimente, non è da intendersi nel senso che la reazione debba attuarsi nello stesso momento in cui si riceve l'offesa, bensì in senso relativo, essendo sufficiente che essa abbia luogo finché duri lo stato di reazione suscitato dal fatto provocatorio, a nulla rilevando che sia trascorso del tempo, ove il ritardo nel dare la risposta sia dipeso unicamente dalla natura e dalle esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l'offesa<sup>51</sup> e sempre che la reazione risulti determinata dall'ira e non già da un altro sentimento, quale l'odio o il rancore a lungo maturato<sup>52</sup>.

La distinzione tra ira e odio o rancore, prospettata dalla Cassazione lascia perplessi, se si pone mente al fatto che si tratta di stati emotivi, difficilmente si potrà individuare un confine netto tra ira, odio e rancore. Forse andrebbe valutata la portata della reazione, in effetti uno stato di rancore maturato per lungo tempo può portare a delle reazioni non inquadrabili nell'ira ma si tratta di una situazione soggettiva il cui accertamento non può che essere valutato ed accertato dal giudice di merito.

In materia di ingiuria o diffamazione l'esimente della provocazione rileva ai fini della punibilità dell'imputato<sup>53</sup> e solo rispetto ad un'offesa che non sia già scriminata dall'esercizio del diritto di critica può infatti porsi il problema dell'applicabilità dell'esimente della provocazione<sup>54</sup>.

È opportuno precisare che l'esimente della provocazione esclude la punibilità dei reati di ingiuria e diffamazione, ma non la natura di illecito civile del fatto e l'esistenza di una obbligazione risarcitoria dell'autore dello stesso, se ne sia derivato un danno al soggetto leso<sup>55</sup>.

## 10. Conclusioni.

Il reato di diffamazione a mezzo stampa, risultato della lesione dell'altrui reputazione

---

<sup>51</sup> Vedi Cass. sez. 1<sup>^</sup>, 02.03.1966, n. 101530; Cass., sez. 5<sup>^</sup>, 3 maggio 1994, n. 198132; Cass., sez. 5<sup>^</sup>, 13 maggio 1996, n. 205131.

<sup>52</sup> Cass. 26.05.2000, in *Guida al diritto, Dossier*, 2000, 8, p. 121. Vedi anche: A. Bruno, *Diffamazione, Provocazione, Nozione di immediatezza*, in *Diritto e giustizia*, 2003, 5, p. 104.

<sup>53</sup> Cass., n. 2832/74; Cass., n. 8911/95; Cass., n. 23366/2004.

<sup>54</sup> Cassazione penale, sez. V, 07 marzo 2006, n. 13735.

<sup>55</sup> Cass. n. 08911 del 17/08/1995.

commessa con il mezzo della stampa, è uno dei più attuali nel presente momento storico.

L'enorme diffusione dei mezzi di comunicazione di massa, l'uso di tecnologie sempre più innovative e la crescente desensibilizzazione dei giornalisti sono fattori su cui occorre interrogarsi.

Il giornalista dovrebbe essere chiamato a concorrere alla diffusione delle notizie di pubblico interesse, avendo sempre come postulato fondamentale di riferimento, il rispetto della verità e della dignità del prossimo, purtroppo, egli, al contrario, è sempre più spinto a smettere i panni del giornalista per indossare quelli di giudice, manipolando abilmente i fatti attraverso le tecniche di argomentazione che l'esperienza ha prodotto.

In questo contesto l'opinione pubblica si trova in balia di coloro che decidono quali fatti si debbano conoscere e quale "versione" si ritiene si debba presentare.

\* Docente di Legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, IUS/10, Università degli studi di Enna - Kore

### ***PUBBLICATO SU AMBIENTEDIRITTO.IT - 1 MARZO 2018 – ANNO XVIII***

*AmbienteDiritto.it - Rivista Giuridica Telematica - Electronic Law Review - Via Filangeri, 19 - 98078 Tortorici ME -  
Tel +39 0941 421391 - Fax digitale +39 1782724258 Mob. +39 3383702058 - info@ambientediritto.it - Testata registrata  
presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562*

ISSN 1974-9562  
9 771974 956204

www.ambientediritto.it

*La rivista Giuridica AMBIENTEDIRITTO.IT 1974-9562 è riconosciuta ed inserita nell'Area 12 classe A - Riviste Scientifiche Giuridiche. ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (D.P.R. n.76/2010). Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR); Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditemento (AVA); Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN).  
Repertorio del Foro Italiano Abbr. n.271 [www.ambientediritto.it](http://www.ambientediritto.it)*